

VERBALE DI ACCORDO

(ai sensi dell'art. 8, comma 11, DL n. 41/2021)

Premesso che:

- l'art. 8, comma 11, DL n. 41/2021 prevede la possibilità di sottoscrivere accordi collettivi aziendali di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro su base volontaria con riconoscimento del trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;
- relativamente al punto che precede, in data 22 giugno 2021 la Società e le Organizzazioni Sindacali CCNL Funzioni Locali CGIL, CISL, UIL, CSA e CCNL Turismo e Pubblici Esercizi FILCAMS hanno già sottoscritto un accordo, qui allegato (Allegato 3), che prevede come data ultima per l'adesione da parte dei lavoratori il 16 luglio 2021;
- con comunicazione del 6 luglio 2021 le OOSS Funzioni Locali CGIL, CISL e UIL hanno fatto richiesta di una proroga dei termini di adesione, giustificata dai tempi necessari ai lavoratori per effettuare le verifiche relative alla loro situazione contributiva e quindi prendere decisioni in modo consapevole e informato;
- l'azienda ha ritenuto di convenire con la richiesta formulata dalle OOSS

Tutto ciò premesso, i firmatari del presente accordo (le Parti) stabiliscono quanto segue:

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente accordo.
2. Per tutte le adesioni che perverranno entro il termine del 16 luglio 2021 vale quanto già stabilito nell'accordo del 22 giugno 2021, che si intende integralmente confermato.
3. È data possibilità ai dipendenti interessati alla risoluzione di comunicare la loro adesione anche nel periodo 17 luglio-30 settembre 2021, alle seguenti condizioni:
 - 3.1. La comunicazione dovrà pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2021 all'Ufficio Risorse Umane, utilizzando il modulo di cui all'Allegato 1, mediante una delle seguenti modalità: raccomandata a/r inviata a Milano Ristorazione S.p.A., Ufficio Risorse Umane, Via Quaranta 41, 20139 Milano; comunicazione via mail, utilizzando esclusivamente il proprio indirizzo di mail aziendale o personale allegando copia del documento di identità; firma in presenza presso la sede della società, previo appuntamento da chiedersi con almeno 5 giorni di preavviso con mail a infoRU@milanoristorazione.it (eccezion fatta per il periodo 1 agosto-31 agosto 2021),
 - 3.2. La Società si obbliga a corrispondere, unitamente alle spettanze di fine rapporto e fermo quanto previsto al punto 3.3 che segue, un importo lordo a titolo di incentivo all'esodo, così determinato:
 - a) qualora al 30 settembre 2021 il dipendente abbia compiuto 67 anni: € 500,00 (cinquecento/00) lordi;
 - b) qualora al 30 settembre 2021 il dipendente abbia una età compresa tra 65 anni e 67 meno un giorno: € 700,00 (settecento/00) lordi moltiplicati per i mesi di differenza tra 67 anni e la loro età (approssimati per difetto se la frazione di mese è inferiore o uguale a 15 giorni e per eccesso se maggiore), rapportati alla percentuale part time delle ore settimanali e al numero dei mesi di servizio previsti dai contratti stipulati individualmente;

c) qualora il lavoratore, indipendentemente dalla sua età, abbia avuto negli ultimi 36 mesi un cambiamento di mansione risultante da inidoneità alla mansione specifica, ovvero abbia una percentuale di invalidità civile pari o superiore al 90%: € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) lordi.

3.3. L'incentivo di cui al punto 3.2 è riconosciuto alle seguenti ed esplicite condizioni:

a) formalizzazione per iscritto dell'integrale adesione al presente accordo da parte del dipendente interessato entro il 30 settembre 2021 attraverso sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 1;

b) effettiva risoluzione del rapporto di lavoro alla data che l'azienda indicherà, e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2021, effettuata mediante trasmissione telematica ai sensi di legge, ovvero tramite la sottoscrizione del verbale di cui al punto 3.3.c che segue;

c) entro e non oltre il 31 ottobre 2021, sottoscrizione di un accordo, nell'ambito di una transazione generale novativa, di rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa o richiesta, per qualunque titolo, direttamente o indirettamente derivante o connessa all'intercorso rapporto di lavoro e alla sua cessazione, con corrispettivo a favore del dipendente già determinato in € 500,00 (cinquecento) lordi. L'atto di rinuncia e di transazione individuale avverrà attraverso la sottoscrizione, da parte di ciascun lavoratore coinvolto, di un verbale di conciliazione in sede sindacale, valido ai sensi dell'art. 2113 c.c., il cui testo è riportato nell'Allegato 2. La sottoscrizione del verbale costituisce condizione necessaria al pagamento di quanto previsto al presente accordo, con le modalità previste all'Allegato 2.

3.4. Inoltre, su richiesta delle OOSS, la Società si impegna a prendere in esame le domande di incentivazione all'esodo presentate entro il 30 settembre 2021 dai dipendenti che al 30 settembre 2021 abbiano compiuto 62 anni e abbiano meno di 65 anni. Al riguardo, la Società si riserva il diritto di aderire o meno alla richiesta del dipendente, a suo insindacabile giudizio, alla luce delle proprie esigenze organizzative e produttive. La Società si impegna a comunicare la sua adesione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta del dipendente. Il periodo tra il 9 e il 24 agosto non viene considerato ai fini del computo di tale termine di adesione di 15 giorni.

3.5. Nei casi di cui al punto 3.4. che precede, qualora aderisca alla richiesta del lavoratore, la Società si obbliga a corrispondere, unitamente alle spettanze di fine rapporto e fermo quanto previsto al punto 3.6. che segue, un importo lordo a titolo di incentivo all'esodo pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00) lordi.

3.6. Nei casi di cui al punto 3.4. che precede, l'incentivo di cui al punto 3.5. è riconosciuto alle seguenti ed esplicite condizioni:

a) formalizzazione per iscritto dell'integrale adesione al presente accordo da parte del dipendente interessato entro il 30 settembre 2021, attraverso sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 1, e successiva accettazione da parte della Società;

b) effettiva risoluzione del rapporto di lavoro alla data che l'azienda indicherà e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2021, effettuata mediante trasmissione telematica ai sensi di legge, ovvero tramite la sottoscrizione del verbale di cui al punto 3.6.c che segue;

Verbale di accordo ai sensi dell'art. 8, comma 11, DL n. 41/2021
08.07.2021

c) entro e non oltre il 31 ottobre 2021, sottoscrizione di un accordo, nell'ambito di una transazione generale novativa, di rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa o richiesta, per qualunque titolo, direttamente o indirettamente derivante o connessa all'intercorso rapporto di lavoro e alla sua cessazione, con corrispettivo a favore del dipendente già determinato in € 500,00 (cinquecento) lordi. L'atto di rinuncia e di transazione individuale avverrà attraverso la sottoscrizione, da parte di ciascun lavoratore coinvolto, di un verbale di conciliazione in sede sindacale, valido ai sensi dell'art. 2113 c.c., il cui testo è riportato nell'Allegato 2. La sottoscrizione del verbale costituisce condizione necessaria al pagamento di quanto previsto al presente accordo, con le modalità previste all'Allegato 2.

3.7. Le Parti confermano l'impegno ad effettuare tra il 1 e il 7 settembre 2021 un incontro volto al monitoraggio e alla valutazione delle adesioni, anche con riferimento alle richieste di cui al punto 3.4. che precede.

Le Parti si danno reciprocamente atto e dichiarano che il presente accordo viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato dall'art. 8, comma 11, DL n. 41/2021 e riguarderà unicamente i dipendenti che decideranno di risolvere volontariamente il proprio rapporto di lavoro alle condizioni qui stabilite.

Il numero complessivo delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro accoglibili da parte della Società è fissato, complessivamente per i due accordi, in 35 unità.

Milano, 8 luglio 2021

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Milano Ristorazione:

[...omissis...]

Per le OO.SS. territoriali:

FP CGIL: [...omissis...]

CISL: [...omissis...]

UIL FPL: [...omissis...]

CSA: [...omissis...]

FILCAMS CGIL: [...omissis...]
